

## **DELIBERAZIONE DI GIUNTA CAMERALE N. 43 DEL 31.03.2021**

### **Oggetto: DMO Riviera dei Fiori S.r.l.: designazione rappresentante camerale in senso al Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente riferisce che con delibera n. 72 del 14 luglio 2020 la Giunta camerale aveva avviato il processo di costituzione della DMO Riviera dei Fiori, in forma di società a responsabilità limitata senza scopo di lucro, con l'obiettivo di promuovere una destinazione turistica, integrando le attività dei soggetti pubblici e dei soggetti privati con i servizi offerti dagli operatori che agiscono all'interno della filiera turistica locale, al fine di contribuire alla definizione di un prodotto turistico il più possibile unitario.

Lo Statuto della Newco, come modificato con delibera della Giunta camerale n. 10 del 28 gennaio 2021, prevede che possano essere soci gli enti pubblici, territoriali e non, gli organismi di diritto pubblico, le società a controllo pubblico, direttamente o indirettamente interessate allo sviluppo del settore turistico della Riviera dei Fiori ed aventi sede principale o secondaria nel territorio della Riviera dei Fiori, nonché le Associazioni di Categoria che hanno nominato un membro Consiglio della Camera di Commercio Riviera di Liguria – Imperia La Spezia Savona per il settore turismo ed aventi sedi in provincia di Imperia. In ogni caso deve essere garantita la maggioranza del capitale sociale ai soggetti pubblici.

Il capitale sociale è pari ad euro 50.000,00. In fase iniziale, se i Comuni non fossero ancora formalmente disponibili, sarà la Camera di Commercio ad acquisire tale quota, che potrà quindi essere trasferita ai Comuni coinvolti. La partecipazione iniziale dell'Ente camerale sarebbe quindi pari al 70%.

Ad oggi, oltre all'Ente camerale hanno deliberato la partecipazione a D.M.O. s.r.l. le tre Associazioni di Imperia Confcommercio, Confesercenti e Confindustria.

Lo Statuto della costituenda società prevede che la stessa possa essere amministrata da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili. L'organo amministrativo è nominato dall'Assemblea dei soci.

La normativa vigente in materia di composizione degli organi amministrativi di società controllate da pubbliche amministrazioni è contenuta nell'art. 11 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” che recita: *“L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre*

*che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15. Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.”*

Tenendo conto della mission istituzionale della costituenda Società, essa si configura come lo strumento attraverso il quale l'Ente camerale persegue una delle proprie funzioni istituzionali. Al fine di garantire un'adeguata rappresentatività del mondo delle imprese e dei settori economici il Presidente ritiene opportuno far sì che l'amministrazione della Società sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da (3 o 5) membri come previsto dalla normativa vigente.

Qualora l'Assemblea della Società dovesse optare per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente propone di designare il membro di Giunta Marco Benedetti quale rappresentante dell'Ente camerale in seno allo stesso.

#### LA GIUNTA CAMERALE

- udito il Presidente;
- viste le delibere della Giunta camerale n. 72 del 14 luglio 2020 e n. 10 del 28 gennaio 2021, con le quali l'Ente camerale ha dato avvio al processo di costituzione della società DMO Riviera dei Fiori S.r.l.;
- vista la nota del 10 febbraio 2021, registrata al protocollo dell'Ente col n. 6451 con la quale Confcommercio Imperia ha trasmesso l'estratto del verbale deliberativo finalizzato alla costituzione della DMO Riviere di Liguria;
- vista la nota prot. n. 15/2021 con la quale Confesercenti Imperia ha trasmesso l'estratto del verbale deliberativo finalizzato alla costituzione della DMO Riviere di Liguria;
- vista la nota del 29 marzo 2021, registrata al protocollo dell'Ente col n. 12555 con la quale Confindustria Imperia ha trasmesso l'estratto del verbale deliberativo finalizzato alla costituzione della DMO Riviere di Liguria;
- visti gli articoli 18 e 19 dello Statuto della Società approvato con delibera della Giunta camerale n. de qua;
- visto l'art. 11 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
- visto l'art. 2449 del codice civile “Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici”;
- condivise le proposte del Presidente così come in premessa richiamate;

- dato atto che all'atto del conferimento dell'incarico l'interessato è tenuto a presentare una dichiarazione sull'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 20 citato D.lgs. n. 39/2013 e che tale dichiarazione costituisce condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico medesimo;
- acquisito il parere favorevole dei competenti uffici in merito alla regolarità tecnico-amministrativa;
- acquisito il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;
- verificato che all'atto dell'assunzione della deliberazione sono presenti 7 componenti, come elencati in apertura di verbale;
- all'unanimità,

delibera

di procedere con la costituzione della DMO Riviera dei Fiori s.r.l. come deliberato dalla Giunta camerale con i provvedimenti n. 72 del 14 luglio 2020 e n. 10 del 28 gennaio 2021;

di dare mandato al Presidente affinché intervenga all'Assemblea dei soci della Società DMO Riviera dei Fiori s.r.l. proponendo il Signor Marco Benedetti quale rappresentante camerale in seno al Consiglio di Amministrazione.

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva subordinatamente alla presentazione delle dichiarazioni sull'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 20 citato D.lgs. n. 39/2013 che costituiscono condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

Il presente atto è pubblicato integralmente nell'albo informatico della Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona.

IL SEGRETARIO  
(Maurizio Caviglia)  
firma digitale

IL PRESIDENTE  
(Enrico Lupi)  
firma digitale